

INDENNITÀ € 200 PER COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI

Con l'art. 33, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", è stato istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum al fine di sostenere il potere d'acquisto anche di lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis".

Con il recente DM 19.8.2022 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità in esame è destinata a:

- lavoratori **autonomi** / professionisti iscritti all'INPS ossia:
 - artigiani / commercianti iscritti all'IVS;
 - professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

I soggetti sopra citati dovranno soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

- **non aver fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- avere un reddito complessivo 2021 **non superiore a € 35.000**.

ISCRIZIONE ALL'ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

In merito al requisito riguardante l'iscrizione all'INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento per poter fruire dell'indennità in esame è necessario che i soggetti al **18.5.2022** (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

- risultare **iscritti** alla propria gestione previdenziale;
- essere **titolari di partita IVA attiva** con l'attività lavorativa avviata;
- **aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale**, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

REDDITO COMPLESSIVO 2021 NON SUPERIORE A € 35.000

In merito al requisito della soglia reddituale di € 35.000 va data rilevanza al reddito complessivo assoggettabile a IRPEF al netto:

- del reddito dell'abitazione principale;

- dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dei trattamenti di fine rapporto;
- di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Il “reddito complessivo personale” dichiarato dal contribuente ai fini in esame sarà soggetto a verifica.

PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA DOMANDA

I soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l'indennità una tantum sono tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili.

È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.

Il soggetto iscritto **contemporaneamente** all'IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda **esclusivamente all'INPS**.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

- la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.

AMMONTARE DELL'INDENNITÀ SPETTANTE

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l'apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti **l'indennità spettante ammonta a € 200**. Tale somma:

- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta una sola volta all'avente diritto.

L'INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, provvede ad erogare l'indennità sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive.